

**Regolamento di applicazione
della Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci
e dei gamberi indigeni**
(del 15 ottobre 1996)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamate:

- la Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996;
- la Legge federale sulla pesca del 21 giugno 1991;
- la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per la pesca nelle acque italo-svizzere del 19 marzo 1986 e la relativa Ordinanza federale concernente la Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere del 5 dicembre 1988;

d e c r e t a :

TITOLO I
Norme generali

Competenze

Art. 1 ¹L'Ufficio della caccia e della pesca (in seguito Ufficio) applica direttamente la legislazione federale e cantonale sulla pesca.

²Restano riservate le competenze espressamente attribuite ad altre unità amministrative.

TITOLO II
Esercizio della pesca

Zona e periodi di pesca¹⁾

Art. 2²⁾ ¹La pesca è permessa nelle seguenti zone, escluse le zone di protezione, e nei periodi:

- a) Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa:
secondo quanto indicato negli allegati 1, 2 e 3 al presente regolamento.
- b) In tutti i laghi e bacini idroelettrici sotto i 1200 metri d'altitudine e in tutti i corsi d'acqua, ad eccezione degli affluenti dei laghi e bacini idroelettrici situati sopra i 1200 metri:
dal 15 marzo al 30 settembre. Per i detentori di patenti di tipo T1 solo dal 1° aprile.
- c) Nei laghi alpini e bacini idroelettrici sopra i 1200 metri di quota, nonché nei loro affluenti: dal 1° giugno al 30 settembre. Per i detentori di patenti del tipo T1 solo dal 15 giugno.
La cattura di pesci da esca nei laghetti e bacini alpini, con la bottiglia o l'apposito bertovello, è autorizzata dalle ore 12.00 del 30 maggio.³⁾

Temolo⁴⁾

²La pesca del temolo (*Thymallus thymallus*) è consentita unicamente ai detentori della patente D3 dal 1° ottobre al 30 novembre, limitatamente alle seguenti zone, escluse le zone di protezione:

1. Ticino: dal ponte di Quartino fino al ponte tra Osogna-Cresciano e Lodrino (strada cantonale);
2. Moesa: dalla confluenza col fiume Ticino fino al confine con il Cantone dei Grigioni.⁵⁾

Limitazioni di pesca

Art. 3⁶⁾ ¹La pesca di fondo, con moschette o con camole naturali o artificiali, è vietata dal 15 marzo al 31 maggio nei seguenti tratti di fiume:

- a) Ticino: dalla foce fino alla confluenza del torrente Barùgia a valle del ponte FFS a sud di Giornico.⁷⁾
- b) Brenno: dalla confluenza con il Ticino fino a Malvaglia (ponte per Semione);
- c) Moesa: dalla confluenza con il Ticino fino al confine con il Cantone dei Grigioni;
- d) Maggia: dalla foce fino alla confluenza con la Bavona a Bignasco.

Temolo⁸⁾

²Nei tratti di fiume menzionati nel precedente capoverso, la pesca di fondo è permessa dal 1° giugno al 30 settembre, limitatamente a tre fili laterali e ami senza ardiglione.

³Nei tratti di fiume elencati all'art. 2 cpv. 2 è vietato:

- a) durante il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre, qualsiasi tipo di pesca ad eccezione della pesca di superficie, con o senza galleggiante, limitatamente a tre moschette, con o senza ardiglione;
- b) l'utilizzo di girelle più grandi del numero 16 per il congiungimento delle lenze, di più di una girella,

- nonché di altri espedienti per appesantire le lenze;
- c) l'utilizzo di mosche e ninfe affondanti;
 - d) durante il mese di novembre, l'entrata in acqua. [9\)](#)

Orari di pesca

Art. 4 ¹La pesca è autorizzata durante gli orari seguenti:
dalle ore 06.00 alle 19.00 nel mese di marzo;
dalle ore 05.00 alle 20.00 nel mese di aprile;
dalle ore 04.00 alle 21.00 nei mesi di maggio, giugno e luglio;
dalle ore 04.30 alle 20.30 nel mese di agosto;
dalle ore 05.30 alle 19.00 nel mese di settembre;
dalle ore 08.00 alle 17.00 nei mesi di ottobre e novembre. [10\)](#)

²Durante il periodo in cui vige l'ora estiva i summenzionati orari, d'inizio e termine di pesca, sono posticipati di un'ora.

³Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa:
gli orari di pesca sono regolati negli allegati 1, 2 e 3 al presente regolamento.

Attrezzi di cattura permessi

Art. 5 ¹Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa:
gli attrezzi di pesca sono regolati negli allegati 1, 2 e 3 al presente regolamento.

²Le patenti di tipo P danno diritto all'uso di tutti gli attrezzi indicati agli allegati 1 e 2, ad eccezione delle reti per le quali valgono le seguenti prescrizioni:

- a) nel Verbano le seguenti categorie di patenti consentono l'uso di:
 - Cat. P1: reti volanti e da posta;
 - Cat. P2: reti ancorate dalla riva e tramagli (la lunghezza complessiva è di 250 m per le reti e di 100 m per i tramagli; l'ancoraggio non deve superare i 50 m);
- b) nel Ceresio le seguenti categorie di patenti consentono l'uso di:
 - Cat. P1: tutte le reti;
 - Cat. P2: reti volanti e da posta, tramagli e bertovelli. [11\)](#)

³La patente di categoria D1 da diritto all'uso dei seguenti attrezzi:

- canna con o senza mulinello munita di esche naturali e artificiali in tutte le acque;
- tirlindana, spaderna, lanzettera, cavedanera e bilancino nei laghi Verbano e Ceresio.

⁴La patente di categoria D2 da diritto all'uso della canna con o senza mulinello, munita di esche naturali o artificiali, del bilancino, della bottiglia e della nassetta per pesci da esca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio. [12\)](#)

⁵La patente di tipo T1 da diritto all'uso degli stessi attrezzi previsti per la categoria D1. [13\)](#)

⁶La patente di tipo T2 da diritto all'uso degli stessi attrezzi previsti per la categoria D2. [14\)](#)

⁷È permesso l'uso del guadino per trarre a riva i pesci che hanno abboccato. [15\)](#)

⁸... [16\)](#)

Attrezzi e sistemi vietati

Art. 6 ¹⁷⁾ ¹Nei laghi Verbano, Ceresio e nel fiume Tresa valgono le disposizioni contenute negli allegati 1, 2 e 3 al presente Regolamento.

²Nelle altre acque è vietato fare uso di attrezzi e sistemi non consentiti dal presente regolamento; in particolare è vietato:

- a) il congiungimento delle lenze fra due canne;
- b) usare o portare con sé larve della carne (cagnotti) e le uova di pesce naturali e artificiali;
- c) la pasturazione dei pesci con prodotti naturali e artificiali;
- d) l'uso contemporaneo di più di una canna;
- e) l'uso di una lenza con più di cinque fili laterali;
- f) l'uso di ami più piccoli del numero sette per la pesca con esche naturali;
- g) usare ami con più punte (ancoretta) fatta eccezione per la pesca con pesciolino naturale, artificiale e cucchiaino;
- h) usare ami muniti di ardiglione (ritegno) per la pesca con esche naturali, fatta eccezione per il pesciolino;
- i) usare l'attrezzo denominato "cane", eccezion fatta per i laghi alpini a contare dal 1° luglio;
- l) la formazione di buche nelle superfici ghiacciate;
- m) l'uso di apparecchi per l'individuazione del pesce e sistemi per lo stordimento e l'uccisione in acqua di pesci o gamberi;
- n) lasciare incustodita la canna da pesca con la lenza gettata nell'acqua;
- o) stare lungo la riva dei corsi d'acqua e dei laghi con canna montata durante l'orario di pesca proibito;

- p) tagliare la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all'abitazione;
- q) usare attrezzi o sistemi per infilzare il pesce;
- r) praticare la pesca subacquea;
- s) catturare pesci con le mani.
- t) usare quale esca il pesciolino vivo nei corsi d'acqua. [18\)](#)

Cattura di esche

Art. 7 ¹Per la cattura di pesci da esca, oltre la canna, è consentito l'uso di una bottiglia o di un bertovello per pescatore.

²La cattura delle esche è consentita durante gli orari previsti all'art. 4 del presente regolamento.

³Le catture devono limitarsi allo stretto necessario.

⁴È vietato catturare invertebrati acquatici e pesci a scopo di esca nei fiumi, nei bacini e nei laghi alpini durante il periodo di divieto generale di pesca.

Statistica e controllo

Art. 8 ¹I detentori di patenti di pesca con reti (tipo P) devono registrare quotidianamente nell'apposito libretto il pescato giornaliero come pure le giornate di pesca senza catture.

²I detentori di patenti annuali del tipo D devono iscrivere con inchiostro indelebile nell'apposito libretto:

- a) all'inizio dell'attività, la data della giornata di pesca ed il relativo settore;
- b) al termine di ogni battuta prima di lasciare il luogo di pesca, ogni cattura effettuata nei corsi d'acqua, bacini e laghi alpini;
- c) prima dello sbarco, rispettivamente al termine della battuta di pesca dalla riva, le catture effettuate nei laghi Verbano e Ceresio. [19\)](#)

³Le registrazioni sono da eseguire secondo le modalità fissate dall'Ufficio.

⁴I libretti di statistica devono essere inviati all'Ufficio entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

Gare di pesca

Art. 9 ¹Chi organizza gare di pesca deve richiedere l'autorizzazione per iscritto con almeno un mese di anticipo all'Ufficio.

²La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) tipo di gara e regolamento;
- b) definizione del campo di gara;
- c) numero previsto di partecipanti;
- d) orari;
- e) tipo di pasturazione e quantitativi previsti.

³L'autorizzazione viene negata in particolare nei seguenti casi:

- a) documentazione incompleta;
- b) assenza di garanzie di corretto svolgimento;
- c) contrasto con la legislazione sulla pesca e sulla protezione delle acque;
- d) l'organizzatore non può garantire lo smercio del pesce catturato o l'eliminazione del pesce non commerciabile.

⁴I pesci catturati, se non protetti, non devono essere rilasciati.

⁵La gara deve svolgersi nel pieno rispetto della vigente legislazione in materia di pesca e ogni partecipante deve essere in possesso di una patente valida o di un permesso speciale rilasciato dall'Ufficio. Gli agenti della polizia della pesca possono verificare il regolare svolgimento e le patenti e i permessi dei partecipanti. [20\)](#)

⁶L'organizzatore fornisce entro 30 giorni un rapporto sul pescato suddiviso per specie.

Guardapesca volontari

Art. 10 Il Dipartimento del territorio fissa i criteri per la scelta dei guardapesca volontari ed emana le direttive concernenti l'organizzazione del servizio volontario di sorveglianza.

Ritiro della patente

Art. 11 ¹Gli agenti della polizia della pesca procedono al ritiro della patente a chi in particolare:

- a) pesca o cattura pesci al di fuori dei periodi consentiti;
- b) cattura pesci sottomisura o oltre il numero consentito;
- c) pesca in zone di protezione;
- d) taglia la testa o la coda ai pesci catturati o li filetta prima di giungere al domicilio;
- e) si oppone a un atto di un organo della polizia della pesca, stabilito dalla legge. [21\)](#)

²La patente ritirata viene trasmessa entro 48 ore con il verbale dei fatti all'Ufficio, il quale decide sul ritiro.

TITOLO III

Patenti

Rilascio della patente

Art. 12 ¹Le patenti sono rilasciate:

- a) dalle Cancellerie comunali di domicilio o di dimora del richiedente;
- b) da qualsiasi Cancelleria comunale per i non domiciliati o non dimoranti nel Cantone.

²Le patenti di tipo P sono rilasciate dall'Ufficio per il tramite delle cancellerie dei Comuni di domicilio. [22\)](#)

³Previa comunicazione all'Ufficio, più Comuni possono delegare ad una sola Segreteria comunale il rilascio delle patenti.

⁴I Comuni possono delegare il rilascio della patente turistica (tipo T) ad enti locali o privati, rimanendo responsabili dell'allestimento del rendiconto e del versamento delle riscossioni.

⁵Gli organizzatori di gare possono richiedere le necessarie patenti di tipo T2 direttamente all'Ufficio.

⁶L'istanza di rilascio revoca la patente ottenuta in contrasto ai disposti dell'art. 15 della Legge cantonale sulla pesca.

Rendiconti annuali

Art. 13 ¹I Comuni trasmettono all'Ufficio, entro il 1° novembre di ogni anno, i rendiconti concernenti le patenti di pesca rilasciate nel rispettivo Comune.

²Essi sono tenuti a conservare per un periodo minimo di 5 anni tutti i documenti relativi al rilascio delle patenti.

Condizioni particolari per il rilascio delle patenti di tipo P

Art. 14 ¹La domanda per l'ottenimento della patente di tipo P deve essere inoltrata annualmente all'Ufficio entro il 31 gennaio. È data priorità al rinnovo delle patenti scadute.

²Il numero di patenti rilasciate a pescatori per l'esercizio della pesca nelle acque del Verbano e del Ceresio è proporzionato alle superfici pescabili dei rispettivi laghi (44 km² per il Verbano e 27 km² per il Ceresio).

³Per ogni patente di tipo P è richiesta una superficie minima di 4 km² di lago per la categoria P1 e di 2 km² per la categoria P2.

⁴Le patenti di categoria P1 e P2 sono rilasciate a coloro il cui introito derivante dall'attività di pesca è principale, rispettivamente secondario.

⁵Il diritto al rinnovo della patente decade qualora il titolare non ha effettuato un numero minimo di 50 giornate di pesca nel corso dell'anno precedente. In caso di comprovati gravi impedimenti, il Dipartimento può concedere delle deroghe. [23\)](#)

⁶Per l'assegnazione di nuove patenti, di competenza del Dipartimento, sarà data priorità ai richiedenti più giovani e con esperienza di pesca con attrezzi professionali. In caso di più richiedenti con pari requisiti per posto vacante, l'assegnazione avverrà tramite sorteggio. [24\)](#)

Legittimazione

Art. 15 ¹La patente deve essere accompagnata da un documento di legittimazione valido.

²Quali documenti di legittimazione sono pure ammesse le tessere rilasciate da un'Autorità svizzera, munite di fotografie recenti.

Sostituzione della patente

Art. 16 In caso di smarrimento, le patenti di tipo D e P e il relativo libretto per la statistica di pesca possono essere sostituiti dall'Autorità che li ha rilasciati, previo il versamento di una tassa di fr. 20.-- destinati al Fondo per la fauna ittica e la pesca.

Rimborso della patente

Art. 17 La tassa delle patenti di tipo P può essere rimborsata in caso di decesso o malattia grave del titolare, previa richiesta all'Ufficio entro tre mesi dalla data di rilascio.

TITOLO IV

Fondo per la fauna ittica e la pesca

Amministrazione del Fondo

Art. 18 ¹L'Ufficio amministra il Fondo per la fauna ittica e la pesca.

²L'Ufficio concede finanziamenti o sussidi fino a fr. 10 000.--; la Divisione dell'ambiente fino a fr. 50 000.--.

TITOLO V Protezione e valorizzazione

Zone di protezione

Art. 19 ¹Le zone di protezione sono istituite dal Consiglio di Stato con decreto e con le seguenti finalità:

- a) protezione di specie minacciate e ceppi geneticamente pregiati o particolari;
- b) protezione e cattura di riproduttori;
- c) protezione e cattura di novellame selvatico per ripopolamenti;
- d) protezione di luoghi naturalisticamente pregiati e sensibili;
- e) esclusione di luoghi pericolosi per il pescatore.

²La pesca è inoltre vietata nei laghi Verbano e Ceresio all'imbocco e allo sbocco dei fiumi ai sensi dell'art. 6 della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere.

³Di regola l'estensione delle zone di divieto di pesca è opportunamente delimitata con cartelli o gavitelli.

⁴Nel comprensorio di protezione delle Bolle di Magadino la pesca è regolata dall'Ordinanza cantonale del 30 marzo 1979.

Gambero²⁵⁾

Art. 20 ¹La pesca del gambero indigeno (*Austroptamobius pallipes*) è vietata in tutte le acque del Cantone.

²La pesca del gambero americano (*Orconectes limosus*) è permessa nei laghi Verbano e Ceresio ai detentori di patenti del tipo P.

³I gamberi non indigeni catturati devono essere uccisi prima dello sbarco, fatta eccezione per i detentori di patenti di tipo P che hanno ottenuto dall'Autorità competente in materia di pesca un'autorizzazione nominale per il trasporto e la commercializzazione di gamberi vivi di origine esotica. Tale autorizzazione dovrà essere richiesta assieme alla domanda per il rinnovo della patente.²⁶⁾

⁴È vietato immettere gamberi non indigeni in acque libere o con esse comunicanti.

⁵...²⁷⁾

Rimessa in acqua di pesci e gamberi protetti

Art. 21 ¹Pesci e gamberi protetti o che non raggiungono la misura minima devono essere rilasciati in acqua nel luogo di cattura con la massima cura.²⁸⁾

²Nel caso in cui non fosse possibile sfilare facilmente l'esca, il filo deve essere reciso vicino alle labbra del pesce.

³Chi pesca dalla corona delle dighe o da luoghi sopraelevati rispetto le acque, deve munirsi del necessario per calare con cura il pesce in acqua.

⁴I pesci recuperati morti da reti autorizzate durante il periodo di protezione della specie, nonché i pesci catturati legittimamente che non abbiano raggiunto la misura minima prescritta, debbono essere messi in un apposito contenitore, posto in luogo ben visibile sulla barca e diverso da quelli normalmente impiegati per la raccolta del pescato. Tali pesci potranno essere utilizzati dal pescatore professionista esclusivamente per il proprio consumo familiare.²⁹⁾

Lunghezza minima e numero di catture

Art. 22³⁰⁾ ¹Nei corsi d'acqua, laghi alpini e bacini possono essere tratti solo i pesci che raggiungono le lunghezze minime seguenti:

trota fario	cm 24	
trota marmorata	specie protetta nei corsi d'acqua	
trota iridea	cm 22	
salmerino fontinalis	cm 22	
salmerino alpino	cm 0	ad eccezione dei laghi Alzasca, Cadagno, Gottardo, Naret Grande, Ritom, Rodont (San Carlo), Tom e Tremorgio, dove vige la misura minima di cm 28
salmerino namaycush (trota canadese)	cm 28	
temolo	cm 38	
coregone	cm 30	
pesce persico	cm 18	ad eccezione del lago di Vogorno, dove vige la misura minima di cm 15
anguilla	cm 50	
lucio	cm 45 ³¹⁾	

²Nell'esercizio della pesca nei laghi di Alzasca, Cadagno, Gottardo, Naret Grande, Ritom, San Carlo (Rodont), Tom e Tremorgio è vietato avere con sé salmerini alpini di lunghezza inferiore ai 28 cm.

³Per le trote e i salmerini è consentita la cattura di un numero complessivo massimo di 12 esemplari per giornata. Nel calcolo non vengono computati i salmerini alpini di lunghezza inferiore ai 28 cm catturati nei

laghi in cui vige la misura minima di 0 cm. Se trattiene, essi devono comunque essere iscritti nella statistica.

⁴Per il temolo è consentita la cattura di un numero massimo di 2 esemplari per giornata, al massimo 20 esemplari durante l'intero periodo di pesca. Alla cattura del secondo temolo giornaliero, il pescatore deve sospendere ogni attività di pesca.

⁵Nei corsi d'acqua la trota marmorata è considerata specie protetta e gli esemplari di qualsiasi taglia catturati devono essere rilasciati con la massima cura. Le catture devono comunque essere segnalate nella statistica di pesca secondo le modalità indicate nella stessa.³²⁾

⁶Nei laghi Verbano e Ceresio e nel fiume Tresa valgono le disposizioni previste dagli allegati 1, 2 e 3.³³⁾

Uso e commercio di pesci da esca

Art. 23 ¹È ovunque vietato commerciare, portare con sé e usare quale esca:

- a) pesci vivi di specie non appartenenti alla fauna locale;
- b) pesci vivi o morti appartenenti a specie minacciate (cfr. allegato 1 Ordinanza concernente la Legge federale sulla pesca, grado di minaccia da 1 a 3).³⁴⁾

²L'uso di pesci vivi quale esca è consentito:

- a) nei laghi e bacini, unicamente laddove l'uso del pesciolino morto è reso impraticabile dalla presenza di ostacoli sommersi quali vegetazione acquatica, legname, sassaie;
- b) nei laghi Verbano e Ceresio e nel fiume Tresa come agli allegati 1, 2 e 3.³⁵⁾

Ripopolamenti

Art. 24 ¹L'Ufficio allestisce i piani di ripopolamento sulla base dei rilevamenti della popolazione ittica e della statistica di pesca, nonché emana le direttive in merito alle attività delle piscicoltura che producono materiale da ripopolamento.³⁶⁾

²Ogni immissione di pesci o gamberi nelle acque libere o con esse comunicanti deve essere autorizzata dall'Ufficio.

³Le immissioni devono avvenire alla presenza di un rappresentante designato dall'Ufficio che redige un rapporto di semina.

Catture eccezionali

Art. 25 L'Ufficio può effettuare o autorizzare operazioni eccezionali di pesca, se giustificate da scopi scientifici, di ripopolamento o di salvaguardia della fauna ittica.

Interventi tecnici

Art. 26 ¹L'Ufficio, direttamente o per il tramite delle unità amministrative competenti, autorizza gli interventi tecnici sui corpi d'acqua, ordina la sospensione delle attività illegali e il ripristino della situazione antecedente.

²In particolare l'autorizzazione è negata quando i lavori causano danni a biotopi pregiati o alla riproduzione naturale delle specie principali o minacciate.

TITOLO VI

Associazioni e commissioni

Associazioni riconosciute

Art. 27 ¹Le Associazioni comunicano al Dipartimento del territorio la composizione degli organi sociali e i mutamenti statutari. Esse presentano annualmente un rapporto sull'attività e, in particolare, sulla destinazione di eventuali sussidi.

²Il riconoscimento può essere revocato se l'attività dell'Associazione è in contrasto con la legislazione vigente in materia di pesca o in caso di gravi infrazioni alla stessa da parte del loro comitato o di loro membri con l'accordo dello stesso.

Corso di introduzione alla pesca

Art. 28³⁷⁾ ¹La Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca (FTAP) organizza almeno una volta all'anno il corso di introduzione alla pesca per coloro che hanno compiuto almeno il 14° anno d'età.

²La FTAP ne rende note per tempo attraverso i suoi canali e la stampa le date, le località nonché le modalità e le tasse.

³La FTAP designa i responsabili organizzativi e didattici e ne comunica i nominativi all'Ufficio.

⁴L'Ufficio emana le direttive sui contenuti del corso e può verificare lo svolgimento del corso inviando suoi esperti.

⁵I pescatori di età inferiore ai 16 anni possono staccare la patente annuale di pesca prima di avere

frequentato il corso.

Esame per nuovi titolari di patenti di tipo P

Art. 28a³⁸⁾ ¹L'ASSORETI comunica per tempo la data e la località dell'esame, designa i responsabili organizzativi e gli esaminatori.

²L'Ufficio emana le direttive inerenti le materie e le modalità dell'esame e ne verifica il corretto svolgimento.

Commissione consultiva

Art. 29 ¹La Commissione consultiva della pesca è nominata dal Consiglio di Stato, tenuto conto di un'equa rappresentanza delle cerchie interessate. Essa è presieduta dal direttore del Dipartimento del territorio.³⁹⁾

²Ogni qualvolta le circostanze lo esigano, alle riunioni della Commissione possono essere convocati esperti.

³La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno.

TITOLO VII

Disposizioni varie, penali e rimedi giuridici

Reati

Art. 30 I reati previsti all'art. 34 cpv. 2 della Legge cantonale sulla pesca sono perseguiti e giudicati dalla Divisione dell'ambiente. La procedura è fissata dalla Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.

Ricorsi

Art. 31 Contro le decisioni delle competenti unità amministrative è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

TITOLO VIII

Disposizioni finali e transitorie

Corso d'introduzione alla pesca

Art. 32⁴⁰⁾ Chi non può provare di avere staccato una patente annuale di pesca a partire dal 1992 è tenuto a partecipare al corso d'introduzione organizzato dalla FTAP ai sensi dell'art. 14, cpv. 1 LCP.

Entrata in vigore

Art. 33 Ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'Interno⁴¹⁾, il presente Regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.⁴²⁾

Publicato nel BU 1996, 426 e BU 1997, 37.

Allegato 1⁴³⁾

(art. 2, 4, 5, 6, 22)

Esercizio della pesca nel lago Maggiore (Verbano)

Art. 1 ¹Periodi di divieto e lunghezze minime

Specie	Periodo di divieto		Lunghezza minima
Trota	dal 26 settembre	al 20 dicembre	30 cm
Salmerino	specie vietata		
Coregone lavarello ¹⁾	dal 15 novembre	al 24 gennaio	30 cm
Coregone bondella	dal 15 novembre	al 24 gennaio	25 cm
Coregone sp. ¹⁾	dal 15 novembre	al 24 gennaio	30 cm
Temolo	specie protetta		
Luccio	dal 15 marzo	al 30 aprile	45 cm
Pesce persico	dal 1° aprile	al 31 maggio	18 cm
Persico trota ²⁾	dal 1° maggio	al 30 giugno	20 cm
Lucioperca	dal 1° aprile	al 31 maggio	40 cm
Carpa	dal 1° giugno	al 30 giugno	30 cm
Agone	specie vietata		
Tinca	dal 1° giugno	al 30 giugno	25 cm

Anguilla	nessuno		50 cm
Alborella ³⁾	dal 25 maggio	al 30 giugno	nessuna
Pigo	dal 1° maggio	al 31 maggio	nessuna
Barbo	dal 15 maggio	al 15 giugno	nessuna
Gambero indigeno	specie protetta		

¹⁾ Dal 10 gennaio la pesca al lavarello e al coregone sp. è consentita nella zona di lago aperto, vale a dire ad una distanza di almeno 200 m dalla riva, esclusivamente utilizzando la rete volante denominata «Riadaresc» per lavarello con le modalità e le indicazioni descritte al punto 2.2 della tabella 1.

²⁾ I persici trota di misura catturati devono essere uccisi prima di lasciare il luogo di cattura.

³⁾ Durante il periodo di divieto dell'alborella ne è permessa la pesca esclusivamente dalla riva con una sola canna con non più di 1 amo.

²⁾ Dal 15 dicembre al 31 gennaio è proibita la posa di ogni rete, nonché la pesca con tramaglio, limitatamente ad una fascia di 20 m dalla riva verso il largo.

³⁾ I periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati.

Orari di pesca

Art. 2 ¹⁾ La pesca con attrezzi del tipo canna, lanzettera, tirlindana e bilancino è permessa durante gli orari seguenti:

gennaio:	dalle ore 07.00 alle ore 18.00
febbraio:	dalle ore 06.00 alle ore 19.00
marzo:	dalle ore 06.00 alle ore 20.00
aprile:	dalle ore 05.00 alle ore 20.30
maggio, giugno, luglio e agosto:	dalle ore 04.00 alle ore 21.00
settembre:	dalle ore 05.00 alle ore 20.30
ottobre:	dalle ore 06.00 alle ore 19.00
novembre:	dalle ore 06.00 alle ore 18.00
dicembre:	dalle ore 07.00 alle ore 18.00

²⁾ La pesca dalla riva con la canna è sempre permessa.

³⁾ La posa e la levata delle reti, dei bertovelli, delle spaderne e dei loro relativi galleggianti sono regolate come segue:

nei mesi di gennaio e febbraio:

posa a partire dalle ore 15.30; levata entro le ore 09.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata;

nel mese di marzo:

posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata;

nel mese di aprile:

posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30,

nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto:

posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 07.30;

nei mesi di settembre e ottobre:

posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30;

nei mesi di novembre e dicembre:

posa a partire dalle ore 15.30; levata entro le ore 09.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata.

⁴⁾ L'uso del tramaglio al salto è permesso unicamente durante gli orari previsti dal cpv. 1.

⁵⁾ Durante il periodo in cui vige l'ora estiva gli orari indicati sono posticipati di un'ora.

Attrezzi di pesca consentiti

Art. 3 ¹⁾ Gli attrezzi di pesca consentiti sono elencati nella tabella 1.

²⁾ L'uso del pesciolino vivo da esca è consentito unicamente per gli attrezzi delle categorie spaderna, tirlindana e canna, con modalità che non pregiudichino il movimento del pesciolino.

Controllo e segnalazione degli attrezzi di pesca

Art. 4 ¹⁾ La misurazione del diametro dei filati è definita come la media di cinque misurazioni successive, ciascuna delle quali eseguita in parti diverse della rete bagnata. La misurazione delle maglie delle reti deve essere effettuata a rete bagnata e non dilatata, dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.

²⁾ Le reti e bertovelli possono essere impiegati solo se conformi alle prescrizioni e se sigillati dal competente

guardapesca. Per il controllo delle reti è fatto obbligo della presentazione del certificato di fornitura che specifichi la magliatura, lunghezza, altezza e lo spessore del filo.

³Per le reti volanti e da posta descritte nella Tabella 1 punto 3. è consentito l'uso esclusivamente quando:

- a) lo spessore del filato è superiore o uguale a 0,10 mm per il monofilo;
- b) lo spessore del filato è superiore o uguale a 0,06 mm per la tortiglia-multifilo.

⁴Ogni rete deve essere segnalata all'inizio e alla fine con galleggianti di colore giallo della grandezza minima di cm. 20x10x5 e che recano il numero assegnato dall'Ufficio della dimensione minima di cm 5x5.

⁵Le spaderne, i sacchi e i bertovelli sono segnalati con galleggianti di colore bianco, recanti il numero della patente del titolare.

⁶Il porto di attrezzi pronti all'impiego è ammesso qualora sia conforme alle prescrizioni circa il genere, la costruzione e il numero e qualora il detentore sia autorizzato ad utilizzarli.

⁷Sono riservate le disposizioni sulla navigazione.

Ausiliari

Art. 5 Nell'esercizio della pesca con reti o tirlindana il pescatore può farsi aiutare da un'altra persona senza patenti.

Attrezzi e sistemi vietati

Art. 6 Nel lago Maggiore è vietato fare uso di attrezzi e sistemi non consentiti nel presente allegato; in particolare è vietato:

- l'uso di attrezzi o sistemi per infilzare il pesce;
- la pesca subacquea;
- l'uso di apparecchi per l'individuazione del pesce e sistemi per lo stordimento e l'uccisione in acqua di pesci o gamberi;
- lasciare incustodita la canna da pesca con la lenza gettata nell'acqua;
- tagliare la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all'abitazione.

Allegato 1: art. 3, Tabella 1

Tabella 1: Attrezzi di pesca consentiti nelle acque del Lago Maggiore (Verbanò)

Gli attrezzi non contemplati nell'elenco sono vietati.

Osservazioni:

1) Ove sono indicati due numeri, essi vanno intesi rispettivamente come misura minima e come misura massima.

2) Intende come sviluppo lineare massimo complessivo per ogni rete consentita per licenza o patente.

N	Nome o tipo	Altri nomi in uso	Specie ittiche	Maglia minima in mm ¹⁾	Lunghezza massima in m ²⁾	Altezza massima in maglie o in m	Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
1	Reti della categoria «Bedina»						- Proibite durante tutto l'anno.
2	Reti della categoria «Volante» e «Da Posta»³⁾						
2.	Volante e da posta	Riadaresc	Trota	50	500	150 maglie	- Proibito l'ancoraggio della rete durante il divieto del luccio.
2.	Volante e da posta	Riadaresc	Lavarello Coregone sp.	40-48	500	150 maglie	- Proibita durante il divieto dei coregonidi, salvo quanto indicato nell'allegato 1, art. 1. - Non può essere posta sul fondo. - Proibito l'ancoraggio della rete durante il divieto del luccio e della trota.
2.	Volante e da posta	Reet da bundela	Bondella	32-33	500	150 maglie	- Proibita durante il divieto dei coregonidi; successivamente, è consentita fino al 15 giugno.

							- L'uso di questa rete può essere regolamentato diversamente nel corso dell'anno, di volta in volta sulla base delle evidenze biologiche disponibili. - Non può mai essere posta sul fondo. - Proibito l'ancoraggio della rete nel periodo del divieto della trota e del luccio su fondali con profondità inferiore a 20 m. - Proibita durante il divieto dei coregonidi. - Non può mai essere posta sul fondo. - Proibito l'ancoraggio della rete nel periodo del divieto della trota e del luccio su fondali con profondità inferiore a 20 m.
2.4	Volante e da posta	Reet da bundela	Bondella	34-37	500	150 maglie	- Proibita durante il divieto dei coregonidi. - Non può mai essere posta sul fondo. - Proibito l'ancoraggio della rete nel periodo del divieto della trota e del luccio su fondali con profondità inferiore a 20 m.
2.5	Volante e da posta	Pantera	Agone	24-30	500	150 maglie	- Proibita fino a nuovo provvedimento.
2.6	Volante e da posta	Realino	Alborella	10-13	120	400 maglie	- Proibita fino a nuovo provvedimento.

³⁾ Per le reti appartenenti alla categoria «volante», ad esclusione del realino, è consentito per il singolo titolare di licenza o patente uno sviluppo lineare massimo di reti concatenate, purché di diverso tipo, pari a 650 m. La disposizione si applica anche per la posa congiunta di reti concatenate, uguali o diverse, che siano in carico a due o più titolari di licenza o patente. Nel caso del realino, lo sviluppo complessivo della rete non potrà mai superare la lunghezza massima riportata (120 m).

Per le reti appartenenti alla categoria «da posta», lo sviluppo lineare della singola tesa o ancoraggio non può superare i 200 m, fermo restando uno sviluppo complessivo per la somma delle singole tese di 500 m per licenza o patente.

N.	Nome o tipo	Altri nomi in uso	Specie ittiche	Maglia minima in mm ¹⁾	Lunghezza massima in m ²⁾	Altezza massima in maglie o in m	Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
3 Reti della categoria «Da fondo»⁴⁾							
3.1	Rete da fondo	Voltana	Pesce persico	25-28	200	1,5 m	- Proibita durante il divieto del pesce persico, nonché dal 15 dicembre alla fine di febbraio. - Può essere posata unicamente su fondali con profondità massima inferiore ai 35 m.
3.2	Rete da fondo	Reet da agon	Agone	26-30	200	50 maglie	- Consentita esclusivamente dal 15 giugno al 30 settembre. - Proibito l'ancoraggio dalla riva.

3.3	Rete da fondo	Reet da bundela	Bondella Pesce persico Salmerino	34-43	200	75 maglie	- Proibita durante il divieto del pesce persico, del salmerino e dei coregonidi. - Dal termine del divieto dei coregonidi fino al 15 marzo è consentita una lunghezza massima di 360 m, pari a n. 6 reti, per licenza o patente.
3.4	Rete da fondo	Cucù	Tinca Carpa	45-48	200	50 maglie	- Proibita durante il divieto della carpa, della tinca, del salmerino, dei coregonidi, del luccio, del pesce persico e del lucioperca.
3.5	Rete da fondo	Reet da pess bianc	Cavedano Scardola	50-100	200	50 maglie	- Proibita durante il divieto della trota.

4) Per le reti appartenenti a questa categoria, non è mai consentito l'impiego di reti concatenate, uguali o diverse, in aggiunta allo sviluppo massimo previsto dalla nota ²⁾. Il divieto si applica anche per la posa congiunta di reti concatenate che siano in carico a due o più titolari di licenza o patente.

N.	Nome o tipo	Altri nomi in uso	Specie ittiche	Maglia minima in mm ¹⁾	Lunghezza massima in m ²⁾	Altezza massima in maglie o in m	Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
4	Reti della categoria «Tramaglio»⁵⁾						
4.1	Tramaglio	Tremagg	Pesce persico Agone Bottatrice	Mantello: 120-300 Velo: 28-32	250	1,2 m	- Proibita durante il divieto del pesce persico. - Proibita la posa notturna come rete da posta dal 15 dicembre alla fine del divieto della bondella.
4.2	Tramaglio	Tremagg	Tinca Carpa Luccio	Mantello: 120-300 Velo: 45	250	1,2 m	- Proibito durante il divieto del luccio, della tinca e della carpa. - Proibita la posa notturna durante il divieto del salmerino, dei coregonidi e del pesce persico: in tali periodi è da usare solo al salto, singolarmente.
4.3	Tremaglio	Tremagina	Alborella	Mantello: 120-300 Velo: 10-13	25	1,0 m	- Proibito fino a nuovo provvedimento.

5) Per le reti appartenenti a questa categoria, non è mai consentito l'impiego di reti concatenate, uguali o diverse, in aggiunta allo sviluppo massimo previsto dalla nota ²⁾. Il divieto si applica anche per la posa congiunta di reti concatenate che siano in carico a due o più titolari di licenza o patente.

L'uso di attrezzi ausiliari per fugare i pesci (follone, sasso con fune, anelli) è vietato durante il divieto della cattura del pesce persico.

N.	Nome o tipo	Altri nomi in uso	Specie ittiche	Maglia minima in mm ¹⁾	Lunghezza massima in m ²⁾	Altezza massima in maglie o in m	Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
5	Attrezzi della categoria «Bertovello»						
5.1	Bertovello	Bertuvel	Specie varie	45	2.0	Diametro massimo: 0,8 m	- Proibito durante il divieto del luccio, della tinca, della carpa e del pesce persico.

6) **Attrezzi della categoria «Cattura di pesci da esca»⁶⁾**

6.1	Bilancino	Bilancin	Pesce da esca 6-8	Lato massimo: 1.5	- Proibito durante il divieto dell'alborella. - Proibito l'uso radando il fondo e a traino dell'imbarcazione. - Proibito nelle acque interne ai porti, alle darsene e ai pontili d'attracco quando questi ultimi siano disposti in modo da racchiudere, anche solo superficialmente, uno specchio d'acqua con un unico lato libero a lago.
6.2	Nassetta	Nassetta	Pesce da esca 6-8	Altezza massima 50 cm Diametro massimo 25 cm	
6.3	Bottiglia	Bottiglia	Pesce da esca		

⁶⁾ Attrezzi permessi esclusivamente per la cattura del «pesce bianco» da esca. Le altre specie vanno immediatamente rimesse in acqua. I pesci da esca catturati devono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. L'impiego e la detenzione di pesci vivi da utilizzare come esca, che non appartengono alla comunità ittica dei laghi Maggiore e di Lugano, è sempre vietato.

N.	Nome o tipo	Altri nomi in uso	Specie ittiche	Descrizione dell'attrezzo	Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
7	Attrezzi della categoria «Guadino»				
7.1	Guadino	Guada Guadin		A diametro variabile	- Da usare solo per estrarre dall'acqua il pesce già catturato con attrezzi consentiti.
8	Attrezzi della categoria «Spaderna»				
8.1	Spaderna	Lignola	Anguilla Tinca Pesce persico	Con 300 ami per imbarcazione al massimo	- Proibita con l'esca viva (pesci) durante il divieto del pesce persico.
9	Attrezzi della categoria «Tirlindana»⁷⁾				
9.1	Tirlindana	Molagna o macchina	Trota	Con un massimo complessivo di 20 esche, artificiali o naturali, per attrezzo	- Proibita durante il divieto della trota.
9.2	Tirlindana	Tirlindana	Salmerino Luccio Pesce persico Agone Altre specie	Con un massimo di 8 esche, artificiali o naturali, per attrezzo	
9.3	Cavedanera	Cane	Cavedano Trota	Con un massimo di 8 esche, artificiali o naturali, per attrezzo	- Proibita durante il divieto della trota. - Durante il periodo di divieto del pesce persico è consentito l'uso soltanto a una distanza dalla riva superiore ai 50 m.

⁷⁾ Per gli attrezzi di questa categoria è consentito l'uso di un numero massimo di due attrezzi, anche di tipo diverso, per imbarcazione. Nel caso in cui gli attrezzi usati siano dello stesso tipo, il numero complessivo di esche non può superare quello massimo consentito per l'attrezzo stesso. Nel caso di uso di due cavedanere, il numero di esche per attrezzo è aumentato a 6.

N.	Nome o tipo	Altri nomi in uso	Specie ittiche	Descrizione dell'attrezzo	Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
10	Attrezzi del tipo «Canna»				
10.1	Canna con o senza mulinello			Con non più di 10 ami o simili	- È consentito l'uso di non più di due canne, con o senza mulinello per pescatore. - Qualora la canna venga utilizzata per la pesca a traino, le esche montate sulla stessa rientrano nel contingente massimo di esche consentite con gli altri attrezzi in uso.
10.2	Lanzettera	Lanzetera	Alborella	Con 30 lanzette al massimo	- Proibita durante il divieto dell'alborella.

Allegato 2⁴⁴⁾

(art. 2, 4, 5, 6, 22)

Esercizio della pesca nel lago di Lugano (Ceresio)

Art. 1 ¹Periodi di divieto e lunghezze minime

Specie	Periodo di divieto		Lunghezza minima
Trota	dal 26 settembre	al 20 dicembre	30 cm
Salmerino	dal 15 novembre	al 24 gennaio	25 cm
Coregoni	dal 15 novembre	al 24 gennaio	30 cm
Luccio	dal 15 marzo	al 30 aprile	45 cm
Pesce persico	dal 1° aprile	al 31 maggio	18 cm
Persico trota ¹⁾	dal 1° maggio	al 30 giugno	20 cm
Luccioperca	dal 1° aprile	al 31 maggio	40 cm
Carpa	dal 1° giugno	al 30 giugno	30 cm
Agone	dal 15 maggio	al 15 giugno	20 cm
Tinca	dal 1° giugno	al 30 giugno	25 cm
Anguilla	nessuno		50 cm
Alborella ²⁾	specie protetta		
Pigo	dal 1° maggio	al 31 maggio	nessuna
Barbo	dal 15 maggio	al 15 giugno	nessuna
Gambero indigeno	specie protetta		

¹⁾ I persici trota di misura catturati devono essere uccisi prima di lasciare il luogo di cattura.

²⁾ Le alborelle catturate accidentalmente con qualsiasi attrezzo vanno immediatamente rilasciate in acqua.

²⁾ I periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati.

Orari di pesca

Art. 2 ¹La pesca con attrezzi del tipo canna, lanzettera, tirlindana e bilancino è permessa durante gli orari seguenti:

gennaio:	dalle ore 07.00 alle ore 18.00
febbraio:	dalle ore 06.00 alle ore 19.00
marzo:	dalle ore 06.00 alle ore 20.00
aprile:	dalle ore 05.00 alle ore 20.30
maggio, giugno, luglio e agosto:	dalle ore 04.00 alle ore 21.00
settembre:	dalle ore 05.00 alle ore 20.30
ottobre:	dalle ore 06.00 alle ore 19.00
novembre:	dalle ore 06.00 alle ore 18.00
dicembre:	dalle ore 07.00 alle ore 18.00

²⁾ La pesca dalla riva con la canna è sempre permessa.

³⁾ La posa e la levata delle reti, dei bertovelli, delle spaderne e dei loro relativi galleggianti sono regolate come segue:

nei mesi di gennaio e febbraio:

posa a partire dalle ore 15.30; levata entro le ore 09.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata;

nel mese di marzo:

posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata;

nel mese di aprile:

posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30;

nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto:

posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 07.30;

nei mesi di settembre e ottobre:

posa a partire dalle ore 16.30; levata entro le ore 08.30;

nei mesi di novembre e dicembre:

posa a partire dalle ore 15.30; levata entro le ore 09.30, fatta eccezione per le reti da fondo e i tramagli che possono essere posati e levati senza limitazione di orario. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata.

⁴⁾ La rete volante e da posta (n. 2.4 della Tabella 2, varionera) può essere utilizzata, in presenza continua del pescatore, durante gli orari previsti dal cpv. 1.

⁵⁾ L'uso del tramaglio al salto è permesso unicamente durante gli orari previsti dal cpv. 1.

⁶⁾ Durante il periodo in cui vige l'ora estiva gli orari indicati sono posticipati di un'ora.

Attrezzi di pesca consentiti

Art. 3 ¹Gli attrezzi di pesca consentiti sono elencati nella tabella 1.

²L'uso del pesciolino vivo da esca è consentito unicamente per gli attrezzi delle categorie spaderna, tirlindana e canna, con modalità che non pregiudichino il movimento del pesciolino.

Controllo e segnalazione degli attrezzi di pesca

Art. 4 ¹La misurazione del diametro dei filati è definita come la media di cinque misurazioni successive, ciascuna delle quali eseguita in parti diverse della rete bagnata. La misurazione delle maglie delle reti deve essere effettuata a rete bagnata e non dilatata, dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.

²Le reti e bertovelli possono essere impiegati solo se conformi alle prescrizioni e se sigillati dal competente guardapesca. Per il controllo delle reti è fatto obbligo della presentazione del certificato di fornitura che specifichi la magliatura, lunghezza, altezza e lo spessore del filo.

³Per le reti volanti e da posta descritte nell'allegato 2 punto 2 è consentito l'uso esclusivamente quando:

- a) lo spessore del filato è superiore o uguale a 0,10 mm per il monofilo;
- b) lo spessore del filato è superiore o uguale a 0,06 mm per la tortiglia-multifilo.

⁴Ogni rete deve essere segnalata all'inizio e alla fine con galleggianti di colore giallo della grandezza minima di cm 20x10x5 e che recano il numero assegnato dall'Ufficio della dimensione minima di cm 5x5.

⁵Le spaderne, i sacchi e i bertovelli sono segnalati con galleggianti di colore bianco, recanti il numero della patente del titolare.

⁶Il porto di attrezzi pronti all'impiego è ammesso qualora sia conforme alle prescrizioni circa il genere, la costruzione e il numero e qualora il detentore sia autorizzato ad utilizzarli.

⁷Sono riservate le disposizioni sulla navigazione.

Ausiliari

Art. 5 Nell'esercizio della pesca con reti o tirlindana il pescatore può farsi aiutare da un'altra persona senza patenti.

Attrezzi e sistemi vietati

Art. 6 Nel lago di Lugano è vietato fare uso di attrezzi e sistemi non consentiti nel presente allegato; in particolare è vietato:

- l'uso di attrezzi o sistemi per infilzare il pesce;
- la pesca subacquea;
- l'uso di apparecchi per l'individuazione del pesce e sistemi per lo stordimento e l'uccisione in acqua di pesci o gamberi;
- lasciare incustodita la canna da pesca con la lenza gettata nell'acqua;
- tagliare la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all'abitazione.

Allegato 2: art. 3, Tabella 2

Tabella 2: Attrezzi di pesca consentiti nelle acque del Lago di Lugano (Ceresio)

Gli attrezzi non contemplati nell'elenco sono vietati.

Osservazioni:

1) Ove sono indicati due numeri, essi vanno intesi rispettivamente come misura minima e come misura massima.

2) S'intende come sviluppo lineare massimo complessivo per ogni rete consentita per licenza o patente.

N.	Nome o tipo	Altri nomi in uso	Specie ittiche	Maglia minima in mm ¹⁾	Lunghezza massima in m ²⁾	Altezza massima in maglie o in m	Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
1	Reti della categoria «Bedina»						
	Bedina						- Solo con autorizzazione speciale, che ne definisca anche le caratteristiche
2	Reti della categoria «Volante» e «Da Posta»³⁾						
2.1	Volante e da posta	Reet da truta	Trota	60	300	180 maglie	- Proibita durante il divieto della trota. - Non può mai essere posta sul fondo.

2.2	Volante e da posta	Cavedano	45-50	300	220 maglie	- Proibita durante il divieto della trota. - Non può mai essere posta sul fondo.	
2.3	Volante e da posta	Pantera	Agone	34-37	200	200 maglie	- Non può essere posta ad una profondità superiore a 3 m dal pelo dell'acqua - Proibita durante il divieto dell'agone e della trota.
2.4	Volante e da posta	Varionera	Alborella	10-14	200	7,5 m	- Proibita durante il divieto dell'alborella

3) Per le reti appartenenti a questa categoria, non è mai consentito l'impiego di reti concatenate, uguali o diverse, in aggiunta allo sviluppo massimo previsto dalla nota²⁾. Il divieto si applica anche per la posa congiunta di reti concatenate che siano in carico a due o più titolari di licenza o patente.

N.	Nome o tipo	Altri nomi in uso	Specie ittiche	Maglia minima in mm ¹⁾	Lunghezza massima in m ²⁾	Altezza massima in maglie o in m	Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
3 Reti della categoria «Da Fondo»⁴⁾							
3.1	Rete da fondo	Voltana	Pesce persico	28-33	200	100 maglie	- Proibita durante il divieto del pesce persico.
3.2	Rete da fondo	Reet da salmerin	Salmerino	34-37	100	70 maglie	- Proibita durante il divieto del pesce persico, del salmerino e dei coregonidi.
3.3	Rete da fondo	Antanella	Tinca Carpa Luccio	45-48	200	70 maglie	- Proibita durante il divieto della tinca, della carpa, del luccio, dei coregonidi, del pesce persico e del lucioperca.
3.4	Rete da fondo	Reet da pess bianc	Cavedano, Scardola	50-100	200	70 maglie	- Proibita durante il divieto della trota e del luccio.

4) Per le reti appartenenti a questa categoria, non è mai consentito l'impiego di reti concatenate, uguali o diverse, in aggiunta allo sviluppo massimo previsto dalla nota²⁾. Il divieto si applica anche per la posa congiunta di reti concatenate che siano in carico a due o più titolari di licenza o patente.

N.	Nome o tipo	Altri nomi in uso	Specie ittiche	Maglia minima in mm ¹⁾	Lunghezza massima in m ²⁾	Altezza massima in maglie o in m	Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
4 Reti della categoria «Tramaglio»⁵⁾							
4.1	Tramaglio	Tramacc	Pesce persico	Mantello: 120-300 Velo: 30-40	150	1,5 m	- Proibito durante il divieto del pesce persico.
4.2	Tramaglio	Tramacc	Tinca Carpa Luccio	Mantello: 120-300 Velo: 45	150	1,5 m	- Proibito durante il divieto del luccio, della tinca e della carpa.
4.3	Tramaglio	Tramagin	Alborella	Mantello: 120-300 Velo: 6-10	50	1,0 m	- Vietato l'uso in posa. Da usare solo al salto singolarmente. - Proibito durante il divieto dell'alborella.

5) Per le reti appartenenti a questa categoria, non è mai consentito l'impiego di reti concatenate, uguali o diverse, in aggiunta allo sviluppo massimo previsto dalla nota²⁾. Il divieto si applica anche per la posa congiunta di reti concatenate che siano in carico a due o più titolari di licenza o patente.

L'uso di attrezzi ausiliari per fuggare i pesci (follone, sasso con fune, anelli) è vietato durante il divieto della cattura del pesce persico.

N.	Nome o tipo	Altri nomi in uso	Specie ittiche	Maglia minima in mm ¹⁾	Lunghezza massima in m ²⁾	Altezza massima in maglie o in m	Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
5 Attrezzo della categoria «Sacco»							
5.1	Sacco	Sac	Bottatrice	Di juta o grossa tela o altre fibre			
6 Attrezzo della categoria «Bertovello»							

6.1	Bertovello	Bartadel	Luccio Carpa Tinca	50	2,0	Diametro massimo: 0,8	- Proibito durante il divieto del luccio, della tinca, della carpa e del pesce persico.
7	Attrezzi della categoria «Cattura di pesci da esca»^{6) e 7)}						
7.1	Bilancino	Quadrant	«Pesce bianco» da esca e gardon	6-8	Lato massimo: 1.5		- Proibito l'uso radendo il fondo a traino dell'imbarcazione. — Proibito nelle acque interne ai porti, alle darsene e ai pontili d'attracco quando questi ultimi siano disposti in modo da racchiudere, anche solo superficialmente, uno specchio d'acqua con un unico lato libero a lago. - Quest'ultima limitazione non è applicata qualora l'attrezzo sia usato per l'esclusiva cattura di gardon.
7.2	Nassetta	Nassetta	Pesce da esca	6-8	Altezza massima 50 cm Diametro massimo 25 cm		
7.3	Bottiglia	Bottiglia	Pesce da esca				

⁶⁾ Attrezzi permessi esclusivamente per la cattura del «pesce bianco» da esca. Le altre specie catturate vanno immediatamente rimesse in acqua. I pesci da esca catturati debbono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. L'impiego di pesci vivi da utilizzare quale esca, che non appartengono alla comunità ittica dei laghi Maggiore e di Lugano, è sempre vietato.

⁷⁾ Bilancino può essere impiegato anche come attrezzo per la cattura del gardon, al fine di contenerne la presenza. In tal caso i gardon catturati potranno essere trattenuti morti a scopo alimentare.

N.	Nome o tipo	Altri nomi in uso	Specie ittiche	Descrizione dell'attrezzo	Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
8	Attrezzi della categoria «Guadino»				
8.	Guadino	Guada Guadin		A diametro variabile	- Da usare solo per estrarre dall'acqua il pesce già catturato con attrezzi consentiti.
9	Attrezzi della categoria «Spaderna»				
9.	Spaderna	Lignola	Anguilla Tinca Pesce persico, ecc.	Con 300 ami per imbarcazione al massimo	- Proibita con l'esca viva (pesci) durante il divieto del pesce persico.
10	Attrezzi della categoria «Tirlindana»⁸⁾				
10	Tirlindana	Burlon o Tirlindana	Trota	Con un massimo complessivo di 20 esche, artificiali o naturali, per attrezzo	- Proibita durante il divieto della trota.
10	Tirlindana	Burlon o Tirlindana	Salmerino Luccio Pesce persico Agone Altre specie	Con un massimo di 8 esche, artificiali o naturali, per attrezzo	-
10	Cavedanera	Cane	Cavedano Trota	Con un massimo di 8 esche artificiali o naturali, per imbarcazione applicate a un unico attrezzo	- Proibita durante il divieto della trota. - Durante il periodo di divieto del pesce persico è consentito l'uso soltanto a una distanza dalla riva superiore ai 50 m.
8)	Per gli attrezzi di questa categoria è consentito l'uso di un numero massimo di due attrezzi, anche di tipo diverso, per imbarcazione, fatta eccezione per la cavedanera. Nel caso in cui gli attrezzi usati siano dello stesso tipo, il numero complessivo di esche non può superare quello massimo consentito per l'attrezzo stesso.				

N.	Nome o tipo	Altri nomi in uso	Specie ittiche	Descrizione dell'attrezzo	Limitazioni stagionali e locali o di altra natura
11	Attrezzi della categoria «Canna»				

11.1	Canna con o senza mulinello		Con non più di 10 ami o simili	- È consentito l'uso di non più di 10 canne, con o senza mulinello per pescatore. - Qualora la canna venisse utilizzata per la pesca a traino, le esche montate sulla stessa rientrano nel contingente massimo di esche consentite con gli altri attrezzi in uso.	
11.2	Lanzettera	Lanzetera	Alborella	Con 30 lanzette al massimo	- Proibita durante il divieto dell'alborella.

0.5.2.1.1

Allegato 2

Allegato 3⁴⁵⁾
(art. 2, 4, 5, 6, 22)
Disposizioni per il fiume Tresa

Gestione della pesca

Art. 1 Ai fini della gestione e in base alle caratteristiche ambientali il fiume Tresa viene classificato vocazionale a ciprinidi.

Periodi di protezione

Art. 2 ¹La pesca è consentita tutto l'anno.

²Per le singole specie ittiche valgono i periodi di divieto stabiliti per il lago di Lugano, fatta eccezione per le trote, per le quali la pesca è vietata dal 30 settembre al 15 marzo.

³I periodi di divieto hanno inizio alle ore 12.00 del primo giorno di divieto e cessano alle ore 12.00 dell'ultimo giorno di divieto.

Orari di pesca

Art. 3 ¹La pesca notturna è consentita esclusivamente nella tratta dal ponte della dogana di Ponte Tresa fino a monte dello sbarramento di regolazione delle acque nella stessa località.

²Nel resto del corso d'acqua la pesca è consentita negli orari seguenti:

- per i mesi da marzo a settembre, quelli previsti dall'art. 4 cpv. 1 del Regolamento;
- per i mesi da ottobre a febbraio, dalle ore 08.00 alle ore 17.00.

³Durante il periodo in cui vige l'ora estiva, gli orari indicati sono posticipati di un'ora.

Attrezzi di cattura permessi

Art. 4 ¹Su tutto il corso del fiume, la pesca è consentita unicamente ai detentori di patenti delle categorie D1 e T1, con l'uso di una sola canna per pescatore. Nella tratta dal ponte della dogana di Ponte Tresa fino a monte dello sbarramento di regolazione delle acque nella stessa località è pure consentito l'uso degli attrezzi per la cattura di pesci da esca: bilancino, nassetta, bottiglia; secondo le modalità e le limitazioni previste al punto 7 nella tabella 2 dell'allegato 2.

²L'uso del pesciolino vivo da esca è consentito con modalità che non pregiudichino il movimento del pesciolino.

Attrezzi e sistemi vietati

Art. 5 Su tutto il corso del fiume è vietato:

- a) l'impiego di sangue o di uova di pesce di qualsiasi tipo quale esca;
- b) ogni forma di pasturazione;
- c) usare lenze con più di 10 fili laterali;
- d) usare sistemi per lo stordimento e l'uccisione in acqua di pesci o gamberi;
- e) lasciare incustodita la canna da pesca con la lenza gettata in acqua;
- f) tagliare la testa e la pinna caudale ai pesci catturati prima di giungere all'abitazione;
- g) usare la fiocina;
- h) praticare la pesca subacquea.

Lunghezza minima e numero di catture

Art. 6 ¹Possono essere tratti solo esemplari delle specie sottoelencate che raggiungono le lunghezze minime seguenti:

trota fario	cm 24
trota marmorata	specie protetta
trota iridea	cm 22
salmerini	cm 25
coregoni	cm 30
luccio	cm 45
persico reale	cm 18

persico trota	cm 20
lucio perca	cm 40
tinca	cm 25
carpa	cm 30
barbo	cm 20
pigo	cm 20
anguilla	cm 40

²Per pescatore e per giornata di pesca è permessa:

- a) la cattura di un massimo di 12 capi di salmonidi;
- b) la cattura di un massimo di kg 5,0 per le altre specie, fatta eccezione per la specie *Rutilus rutilus* («gardon»). Il limite indicato può essere superato solo per l'apporto di peso dovuto alla cattura di un esemplare di dimensioni eccezionali.

³Le trote marmorate di qualsiasi taglia catturate devono essere rilasciate con la massima cura. Le catture devono comunque essere segnalate nella statistica di pesca secondo le modalità indicate nella stessa.

Divieto di cattura

Art. 7 La cattura dei gamberi è sempre vietata.

Disposizioni finali

Art. 8 Per quanto non esplicitamente indicato, valgono le norme contenute nella Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere del 19 marzo 1986 e nel Regolamento.

Note:

- 1) Nota marginale modificata dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
- 2) Art. modificato dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
- 3) Lett. modificata dal R 5.11.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2004, 354; precedente modifica: BU 2003, 292.
- 4) Nota marginale introdotta dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
- 5) Cpv. modificato dal R 15.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 369; precedenti modifiche: BU 1999, 5; BU 2004, 354.
- 6) Art. modificato dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
- 7) Lett. modificata dal R 4.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 292.
- 8) Nota marginale introdotta dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
- 9) Cpv. modificato dal R 15.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 369.
- 10) Cpv. modificato dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
- 11) Cpv. modificato dal R 15.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 369; precedente modifica: BU 2004, 354.
- 12) Cpv. modificato dal R 5.11.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2004, 354; precedente modifica: BU 2001, 405.
- 13) Cpv. modificato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.
- 14) Cpv. modificato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.
- 15) Cpv. modificato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.
- 16) Cpv. abrogato dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.
- 17) Art. modificato dal R 11.11.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 5.

- 18) Lett. introdotta dal R 16.10.2001; in vigore dal 21.12.2001 - BU 2001, 405.
- 19) Cpv. modificato dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
- 20) Cpv. modificato dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
- 21) Cpv. modificato dal R 15.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 370; precedente modifica: BU 1997, 567.
- 22) Cpv. modificato dal R 15.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 370.
- 23) Cpv. introdotto dal R 4.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 292.
- 24) Cpv. introdotto dal R 4.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 292.
- 25) Nota marginale modificata dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
- 26) Cpv. modificato dal R 15.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 370.
- 27) Cpv. abrogato dal R 28.10.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 567.
- 28) Cpv. modificato dal R 9.11.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 366.
- 29) Cpv. introdotto dal R 9.11.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 366.
- 30) Art. modificato dal R 5.11.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2004, 354; precedenti modifiche: BU 1997, 567; BU 1999, 5 e 366; BU 2001, 405; BU 2002, 23.
- 31) Cpv. modificato dal R 15.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 370; precedente modifica: BU 2004, 380.
- 32) Cpv. modificato dal R 15.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 370.
- 33) Cpv. introdotto dal R 15.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 370.
- 34) Cpv. modificato dal R 15.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 370; precedente modifica: BU 2004, 354.
- 35) Cpv. introdotto dal R 5.11.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2004, 354.
- 36) Cpv. modificato dal R 26.10.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 380.
- 37) Art. modificato dal R 11.11.1998; in vigore dal 1.1.1999 - BU 1999, 5.
- 38) Art. introdotto dal R 4.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 292.
- 39) Cpv. modificato dal R 26.10.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 380.
- 40) Art. modificato dal R 26.10.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 380; precedenti modifiche: BU 1997, 567; BU 1999, 5.
- 41) Approvazione federale: 6 gennaio 1997 - BU 1997, 37.
- 42) Entrata in vigore: 13 dicembre 1996 - BU 1996, 426.
- 43) Allegato modificato dal R 15.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 371; precedenti modifiche: BU 1999, 366; BU 2003, 292; BU 2004, 354 e 380.
- 44) Allegato modificato dal R 15.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 379; precedenti modifiche: BU 1999, 366; BU 2003, 292; BU 2004, 354 e 380.
- 45) Allegato modificato dal R 15.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 384; precedenti modifiche: BU 1997, 567; BU 1999, 366 e 379; BU 2003, 292 e 329; BU 2004, 354.

